## DELIBERAZIONE 6 SETTEMBRE 2016 478/2016/R/GAS

# <u>DISPOSIZIONI URGENTI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ ILVA S.P.A. PER L'ANNO TERMICO</u> 2016-2017

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 settembre 2016

#### VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l'art. 2, commi 12, lett. h, e 37;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 dicembre 2014 per lo sviluppo dell'area di Taranto (di seguito: decreto legge 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 676/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 676/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 466/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2016/R/gas);
- gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), emanati con lettera del 24 dicembre 2014, (prot. AEEGSI n. 37817 del 24/12/2014) e integrati con lettere del 31 luglio 2015 (prot. AEEGSI 23019 del 03/08/2015) e del 2 settembre 2016 (prot. AEEGSI 24323 del 05/09/2016) (di seguito: indirizzi MiSE);

• il Codice di rete della società Snam Rete Gas Spa, approvato con deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente aggiornato (di seguito: Codice di rete trasporto gas).

### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdD<sub>T</sub>), erogato dall'impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete che restino privi dell'utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione ha attribuito all'impresa maggiore di trasporto la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdD<sub>T</sub>; i venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di "fornitore transitorio" (di seguito: FT<sub>T</sub>) ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- in particolare, il servizio viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
  - a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
  - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD);
- sempre relativamente al SdD<sub>T</sub>:
  - a) con la deliberazione 306/2012/R/gas, l'Autorità è intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD e con la deliberazione 363/2012/R/gas, sono stati regolati nel dettaglio i suddetti meccanismi;
  - b) con le deliberazioni 417/2015/R/gas e 466/2016/R/gas l'Autorità ha, tra l'altro, integrato e modificato la disciplina relativa all'ergolazione del  $SdD_T$  in merito ai meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD;
- per l'anno termico 2016-2017, l'impresa maggiore di trasporto ha pubblicato sul proprio sito internet, in coerenza con quanto previsto dal Codice di rete trasporto gas, la decisione di proseguire nell'erogazione diretta SdD<sub>T</sub>, senza avvalersi di FT<sub>T</sub>.

#### CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto legge 24 dicembre 2014 sono state adottate misure volte a gestire e risanare la situazione in cui si trova la società ILVA S.p.a. (di seguito: ILVA), tra cui anche la sua ammissione immediata al regime di amministrazione straordinaria;
- il MiSE, anche al fine di assicurare l'attuazione delle misure oggetto del citato decreto legge 24 dicembre 2014, con gli indirizzi del 24 dicembre 2014, ha invitato l'Autorità a valutare, tra l'altro:
  - a) l'estensione per alcuni mesi del servizio erogato a ILVA dal fornitore transitorio, non oltre l'anno termico 2014-2015, senza oneri aggiuntivi per il sistema, anche a fronte della costituzione di forme alternative di garanzia per la fornitura:
  - b) fermo restando la possibilità di ILVA di stipulare, in ogni momento, contratti di fornitura con qualsiasi venditore, l'introduzione per il medesimo anno termico di "specifici meccanismi di gestione della capacità di trasporto che consentano all'utente di dismettere la capacità presso i punti di riconsegna della società ILVA anche prima della scadenza dell'anno termico", al fine di consentire alla suddetta società di trovare in tempi rapidi un venditore nel libero mercato;
- con deliberazione 676/2014/R/gas, l'Autorità è intervenuta adottando un'apposita disciplina coerente con gli indirizzi MiSE del 24 dicembre 2014;
- con deliberazione 417/2015/R/gas, l'Autorità è nuovamente intervenuta prorogando, per l'anno termico 2015-2016, la disciplina della deliberazione 676/2014/R/gas in coerenza con gli indirizzi del MiSE del 31 luglio 2015;
- con gli indirizzi del 2 settembre 2016, il MiSE ha invitato l'Autorità a valutare l'adozione di una nuova delibera che proroghi le disposizioni di cui alle deliberazioni 676/2014/R/gas e 417/2015/R/gas per l'anno termico 2016-2017, tenuto conto del permanere delle ragioni di pubblico interesse che hanno, a suo tempo, determinato la richiesta volga a garantire la la fornitura di gas naturale a ILVA.

#### RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente prorogare la disciplina transitoria e derogatoria introdotta dalle deliberazioni 676/2014/R/gas e 417/2015/R/gas, per quanto applicabile, sino al 30 settembre 2017, così come indicato dal MiSE;
- la predetta situazione di urgenza, che caratterizza il presente provvedimento, ne renda necessaria l'adozione senza disporre la preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

#### **DELIBERA**

- 1. di prorogare, con riferimento all'anno termico 2016-2017, la disciplina transitoria e derogatoria applicabile nei confronti di ILVA di cui all'articolo 4 della deliberazione 417/2015/R/gas, precisando che tutti i riferimenti al fornitore transitorio, contenuti in tale articolo, devono intendersi compiuti nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto in quanto soggetto esercente il servizio di *default* trasporto nel predetto periodo e che, pertanto, il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento è disciplinato dall'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas S.p.a. e a ILVA;
- 3. di pubbliare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 settembre 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni